legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 1/2020
del 9 gennaio 2020

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Ampliata la "quota rosa" negli organi di amministrazione e di controllo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'occultamento delle scritture contabili può dar luogo alla confisca degli importi evasi
Bancarotta preferenziale per gli amministratori che in stato di crisi aziendale non rinunciano al compenso
Presunzione di discriminazione per il trasferimento in massa degli iscritti a una sigla sindacale
L'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo si applica anche in caso di pagamento eccedente la misura imposta dal titolo
Necessario il preventivo accordo sindacale per attuare il controllo a distanza dei lavoratori
Il fideiussore è liberato se non ha autorizzato il rinnovo della linea di credito

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nella negoziazione assistita è necessaria la presenza personale delle parti

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Ampliata la "quota rosa" negli organi di amministrazione e di controllo

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Attraverso i commi 302-305 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, che hanno modificato gli artt. 147-*ter* e 148 del D.lgs. 58/98 (TUF), è stata aumentata da 1/3 a 2/5 la quota riservata al genere sottorappresentato negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. In particolare, il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 147-*ter* del TUF dispone che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, riservi al genere meno rappresentato almeno i 2/5 dei seggi, per 6 mandati costitutivi. Allo stesso modo, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 148 del TUF, dispone che l'atto costitutivo della società deve prevedere che il riparto dei componenti dell'organo di controllo sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno 2/5 dei membri effettivi del collegio sindacale. Il criterio di riparto si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. La norma è nella sostanza finalizzata a garantire una maggiore e più bilanciata presenza femminile, in quanto generalmente meno rappresentata, negli organi societari

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'occultamento delle scritture contabili può dar luogo alla confisca degli importi evasi

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 7 gennaio 2020 n. 166

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili può dar luogo al sequestro preventivo e alla confisca per equivalente del profitto del reato, qualora quest'ultimo sia stato comunque accertato e determinato dagli inquirenti grazie al ricorso ad elementi esterni. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la natura di reato di pericolo e di mera condotta oltre che a consumazione anticipata della fattispecie in esame, tesa a tutelare l'attività di controllo degli accertatori a sua volta finalizzata a rilevare l'eventuale evasione fiscale (che, tuttavia, potrebbe anche in concreto non essere commessa), non rappresenta un ostacolo all'individuazione di un profitto confiscabile, che nel caso in questione consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta, eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni dovuti sino al momento della commissione del fatto criminoso. In tali casi, dunque, è possibile procedere alla confisca del profitto del reato, anche nella forma per equivalente

torna su

Bancarotta preferenziale per gli amministratori che in stato di crisi aziendale non rinunciano al compenso

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 3 gennaio 2020 n. 81

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che rispondono del reato di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma 3, della legge fallimentare, gli amministratori che, pur consapevoli dello stato di crisi aziendale e della presenza di crediti dei dipendenti e di terzi, continuino ad autoliquidarsi regolari compensi per il lavoro svolto. Invero, la fattispecie criminosa punisce chi, prima o durante la procedura fallimentare, esegue pagamenti o simuli titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi. Nel caso in questione, ad avviso della Suprema Corte, gli imputati, nonostante fossero consapevoli dello stato di crisi in cui verteva la società e consapevoli che vi fossero altri debiti verso dipendenti e crediti privilegiati di terzi da soddisfare, avevano continuato ad attribuirsi somme a titolo di compenso accettando il rischio di compromissione delle ragioni degli altri creditori, e dunque scegliendo di privilegiare la propria posizione creditoria a discapito di quella degli altri.

torna su

Presunzione di discriminazione per il trasferimento in massa degli iscritti a una sigla sindacale

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 2 gennaio 2020 n. 1

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che costituisce condotta antisindacale il trasferimento collettivo dell'80% dei lavoratori affiliati o iscritti a un'unica organizzazione sindacale, a prescindere dal fatto che le esigenze aziendali alla base dello spostamento dei lavoratori da una sede produttiva all'altra siano state considerate legittime. Ad avviso della Suprema Corte, il dato statistico offerto dall'organizzazione sindacale per desumere la lesione dei diritti sindacali è idoneo a integrare gli estremi della presunzione di discriminazione, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che la sua scelta è stata effettuata secondo criteri oggettivi e non diretti a colpire alcuni soggetti per la loro affiliazione sindacale. Invero, l'organizzazione sindacale ha la possibilità di offrire in giudizio elementi di fatto, tra i quali quelli di carattere statistico, idonei a far presumere l'esistenza di una discriminazione. In tali casi, a fronte di un inequivoco dato statistico dal quale emerge una situazione di forte svantaggio per una determinata sigla sindacale, si configura una parziale inversione dell'onere della prova e spetta al datore di lavoro dimostrare che non sussiste una discriminazione.

torna su

L'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo si applica anche in caso di pagamento eccedente la misura imposta dal titolo

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 dicembre 2019 n. 34151

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l'orientamento prevalente seguito dalla stessa Corte predilige una interpretazione ampia della norma che considera come "pagamento non dovuto" non solo i casi di pagamento effettuato in mancanza originaria o sopravvenuta di titolo ma anche i casi di pagamento "oltre il titolo", ovvero di pagamento effettuato validamente, ma quantitativamente in eccesso rispetto alla prestazione effettivamente dovuta. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la tesi, seguita dalla Corte d'Appello, secondo la quale l'istituto non può applicarsi se il *solvens* e l'*accipiens* sono stati in qualche modo legati da un rapporto contrattuale è in contrasto con il consolidato e contrario orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, il quale è indirizzato nel senso di affermare l'applicazione dell'art. 2033 c.c. sia al caso di mancanza originaria o sopravvenuta del titolo sia al caso di pagamento eccedente la misura imposta dal titolo

torna su

Necessario il preventivo accordo sindacale per attuare il controllo a distanza dei lavoratori

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 17 dicembre 2019 n. 50919

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che al fine di poter usufruire di strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere rispettata la procedura di cui all'art. 4 della L. 300/70 e, di conseguenza, per poter procedere legittimamente all'installazione di telecamere in azienda occorre il preventivo accordo sindacale o, in mancanza, il provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, la mancanza dell'accordo o dell'autorizzazione amministrativa comporta la lesione degli interessi e dei diritti fondamentali dei dipendenti e l'illegittimità dell'installazione di tali impianti di videosorveglianza. La condotta del datore di lavoro, sanzionabile penalmente, produce infatti l'oggettiva lesione degli interessi collettivi, di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, e che vengono tutelati attraverso la verifica del legittimo utilizzo degli strumenti di controllo dei dipendenti e la verifica della loro adeguatezza rispetto alle esigenze aziendali o di sicurezza. Di conseguenza, il consenso dei singoli lavoratori in relazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato, non ha alcuna efficacia scriminante e non può escludere la rilevanza penale del comportamento datoriale.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il fideiussore è liberato se non ha autorizzato il rinnovo della linea di credito

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 13 dicembre 2019 n. 32774

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha affermato che, in tema di estinzione di fideiussione per obbligazione futura di cui all'art. 1956 c.c., il fideiussore è liberato dall'obbligazione di pagare il debito garantito nel caso in cui il creditore abbia, senza la sua autorizzazione, rinnovato le linee di credito al terzo pur essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali di questo. L'art. 1956, comma 1, c.c. infatti dispone che "*il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito*". Ad avviso della Suprema Corte la corretta applicazione di tale norma comporta che il creditore, qualora non voglia perdere il beneficio ottenuto dal garante, deve impedire al debitore di compiere atti che aggravino la sua esposizione debitoria, e, pertanto, prima di concedergli nuovo credito deve richiedere l'autorizzazione del fideiussore così da permettere a quest'ultimo, qualora lo ritenga opportuno, di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione divenuta più gravosa.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nella negoziazione assistita è necessaria la presenza personale delle parti

Tribunale di Salerno – Sentenza del 16 dicembre 2019 n. 3993

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza in commento, ha chiarito che agli incontri fissati per la negoziazione assistita la mancata presenza personale della parte o di un suo procuratore speciale conduce alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale per violazione degli artt. 2-3 del D.L. 132/2014 e del principio di effettività. Pertanto, ad avviso del Tribunale di Salerno, le disposizioni relative al primo incontro di mediazione, la cui disciplina è applicabile per la negoziazione assistita, devono essere interpretate nel senso che l'ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche qualora questo sia espressamente delegato della parte, poiché l'attività che porta all'accordo conciliativo ha natura personalissima e non delegabile.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it